

N° PAP-02786-2026

*Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 19/08/2026 al 03/09/2026*

*L'incaricato della pubblicazione
ANTONIO FORMISANO*



CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

Città Metropolitana Di Napoli

AREA: SETTORE 5

Ordinanza Dirigenziale N°: 230/2026

Dirigente: ANTONIO FASCIA

**OGGETTO: Restringimento di carreggiata e divieto di sosta e fermata in viale Formisano il
giorno 24/08/2026 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 per lavori di Infratech**

**Restringimento di carreggiata e divieto di sosta e fermata in viale Formisano
il giorno 24/08/2026 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 per lavori di Infratech**

IL DIRIGENTE

Premesso che

- Con Concessione/Autorizzazione n. 32/02026 il Settore 2 – Servizio 1° “Lavori pubblici e Impianti a rete” rilasciava alla *Gori S.p.a.*, con sede legale in Ercolano (Na) alla via Trentola n. 211 e P. Iva 07599620635, l'autorizzazione ad occupare il suolo e sottosuolo pubblico in viale Formisano, in prossimità del civico n. 29, per mq 24 e per giorni complessivi 2 (tra scavo e ripristino), per la realizzazione di un nuovo allaccio idrico;
- Con O.D. 190/2026 già si rilasciava un provvedimento di viabilità per i lavori in precedenza indicati per i giorni 07-08 luglio 2026;
- Con nota Protocollo n. 0036154 del 07/07/202 la Ditta incaricata dei lavori per conto di *Gori S.p.a.* (la Ditta *Infratech Consorzio Stabile Scarl*, con sede legale in Milano alla Piazza IV Novembre n. 7 e P. Iva 10925671009) comunicava tempestivamente l'impossibilità ad intervenire nei giorni 07-08 luglio e chiedeva un rinvio dei lavori;

Facendo seguito alla richiesta protocollata tramite pec in data 06/08/2026 al n. 0042013 a firma del Geom. Achille Polito, quale Responsabile tecnico di *Infratech Consorzio Stabile Scarl*, con la quale si chiedeva l'emissione di un nuovo provvedimento di viabilità finalizzato al restringimento di carreggiata e divieto di sosta e fermata in viale Formisano, altezza civico n. 29, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 del giorno 21/08/2026;

Considerato che per motivi logistici si è ritenuto opportuno posticipare l'intervento alla data del 24/08/2026;

Atteso che dalle risultanze dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento non emergono motivi ostativi all'emissione dei provvedimenti di viabilità richiesti, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni per la sicurezza delle persone, delle cose e della circolazione veicolare e pedonale, **che venga garantita la presenza di movieri durante tutta la fase dei lavori e che venga predisposta la recinzione a norma di legge nel luogo oggetto di intervento;**

Ravvisata quindi la necessità di dover dar corso ad idoneo provvedimento per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse;

Visti:

- gli artt. 5, comma 3, e 6, comma 4 lett. b) c), del D.lgs. 285/1992 e s.m.i.;
- il D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza in merito;

ORDINA

per quanto in premessa riferito e che qui si intende integralmente riportato

IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, con obbligo di movieri, E IL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA, ove non già vietata, IN VIALE FORMISANO, altezza civico n. 29, IL GIORNO 24/08/2026 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00.

Per i divieti e obblighi è fatta eccezione: per i veicoli di servizio necessari all'esecuzione delle operazioni.

L'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori dovrà:

- a) **adottare** tutti gli accorgimenti tecnici necessari per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso in situazioni di emergenza e dei residenti della zona, **GARANTENDO LA PRESENZA DI ALMENO DUE MOVIERI;**
- b) **adottare** tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni **individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30/4/1992 n. 285) e dal suo regolamento di attuazione ed esecuzione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495);**
- c) **assicurare** l'area di cantiere con idonea recinzione e segnaletica, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dalla non corretta esecuzione delle opere eventualmente difformi da quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed inoltre dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni;
- d) **ripristinare la segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente disinstallata o accidentalmente danneggiata durante l'esecuzione di lavori, nonché realizzazione della segnaletica stradale di cantiere durante tutto il corso dei lavori, atta a garantire la circolazione dei pedoni e veicoli in sicurezza;**
- e) **PROVVEDERE ALL'APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA PROVVISORIA, ALMENO 48 H PRIMA, ATTA A GARANTIRE IL TRANSITO NONCHÉ I DIVIETI DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA, AVENDO CURA DI RIPRISTINARE LA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE PREESISTENTE, UNA VOLTA ULTIMATO L'INTERVENTO (PENA LE SANZIONI PREVISTE DALL'ART 639 DEL COD. PEN.).**

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato a persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori sopra indicati è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di San Giorgio a Cremano ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne da responsabilità.

DISPONE

che il contenuto della presente ordinanza sia portato a conoscenza del pubblico, mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del Nuovo C.d.S.), e che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità, alla cittadinanza ed agli utenti della strada, attraverso la pubblicazione on-line del presente provvedimento e l'invio dello stesso:

- al Sindaco;
- alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti, per la vigilanza nell'esecuzione della stessa;
- alle Società di Trasporto pubblico;
- al Servizio di sosta a pagamento;
- alla Ditta richiedente *Gori S.p.a.*, tramite pec protocollo@cert.goriacqua.com;
- alla Ditta esecutrice dei lavori *Infratech S.c.a.r.l.*, tramite pec infratechsv2@pec.infratech.it;

RENDE NOTO

che la presente Ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, diventa esecutiva con l'apposizione della prescritta segnaletica regolamentare.

che gli Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 che esplica Servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni.

che I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada – D. Lgs. 30.04.1992 n. 285.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90, che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente (ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii.), ovvero Ricorso Straordinario (ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è **l'Arch. Salvatore Forchetta**, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico.

IL DIRIGENTE F.F.
MAGGIORE Antonio FASCIA

Documento di consultazione